SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 agosto 2026, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo:

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti relativi alle professioni di cui all'allegato A alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le disposizioni aventi impatto nelle materie previdenziali e assistenziali e per le disposizioni attuative del criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *dd)*, e di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per le disposizioni attinenti ai profili relativi all'attività universitaria e ai profili abilitanti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

4. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del medesimo comma, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui alla presente legge.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente le disposizioni con essi incompatibili e recano le disposizioni di coordinamento con le norme non abrogate o non modificate che restano in vigore per ciascun ordinamento professionale, anche attraverso l'eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142:

a) valorizzare il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate e riconoscere il contributo da esse apportato allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;

b) garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale del professionista;

c) definire le attività professionali riservate o comunque attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna professione, prevedendo:

1) che ai professionisti iscritti agli albi professionali sia riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione, come definite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) che nelle materie di cui al numero 1) sia attribuita ai professionisti iscritti agli albi professionali anche l'attività di consulenza;

3) che le competenze siano attribuite agli iscritti a ciascun albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa vigente, nonché in coerenza con i quadri di riferimento adottati in ambito nazionale ed europeo per la classificazione e la comparabilità delle competenze;

4) che l'oggetto delle singole professioni possa essere stabilito solo con legge e che debba essere coordinato tra le professioni che svolgono attività similari;

5) che tutte le attività che la legge non indica come riservate a una o più professioni siano libere e possano essere svolte da tutti i professionisti;

d) prevedere il libero accesso alle professioni, in attuazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione, finalizzato alla verifica della coerenza del percorso formativo con la professione cui si intende accedere, ove previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni della legge 8 novembre 2021, n. 163;

e) disciplinare l'esame di Stato di cui alla lettera *d)* mediante il sostenimento di apposito esame di abilitazione successivo al perfezionamento degli studi universitari, ove previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e fatte salve le competenze del Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato per l'abilitazione alle professioni, di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

f) circoscrivere l'uso del titolo professionale agli iscritti agli albi professionali;

g) prevedere, per le categorie interessate, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione, la disciplina delle specializzazioni, affidando l'organizzazione dei relativi corsi al consiglio nazionale medesimo e ai relativi ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università. Le norme che dispongono l'innalzamento dei titoli di studio per l'accesso alla professione non modificano l'ambito delle competenze stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione, anche rispetto a coloro che siano iscritti all'albo con il titolo di studio inferiore;

h) prevedere che l'ordine e i suoi organi direttivi, territoriali e nazionali, in qua-

lità di enti pubblici non economici, agiscano al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale e non esercitino attività sindacale;

i) disciplinare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli ordini e collegi professionali, assicurando la continuità degli organi elettivi in coerenza con le fasi di attuazione e completamento delle riforme ordinamentali introdotte in attuazione della presente legge, nel rispetto dei princìpi di democraticità e rappresentatività, e nel rispetto dei seguenti princìpi:

1) prevedere in capo ai consigli nazionali di ciascuna professione la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria professionale medesima e in capo agli ordini e ai collegi territoriali la funzione di rappresentanza degli iscritti al relativo albo;

2) prevedere che le disposizioni attuative, ivi comprese le modalità per l'esercizio del diritto di voto, siano adottate con regolamento dai consigli nazionali di ciascuna professione, i quali possono stabilire che le votazioni siano svolte anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano la segretezza e la personalità del voto, e prevedere che i risultati del voto elettronico siano conservati per l'intera durata del mandato dell'organo così eletto e siano ostensibili agli aventi diritto;

3) prevedere che i regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione garantiscano la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, l'alternanza dei generi nella composizione della lista o altre misure idonee;

4) prevedere che, ai fini dell'elezione dei consigli nazionali, il numero dei voti attribuiti a ciascun consiglio territoriale rispetti un principio di proporzionalità attenuata che garantisca adeguata rappresentanza ai consigli territoriali con minor numero di iscritti;

l) riordinare per ciascuna professione il regime delle incompatibilità con l'esercizio di altre attività;

m) prevedere la disciplina della natura giuridica del consiglio nazionale di ciascuna professione e dei relativi ordini e collegi territoriali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, tenendo conto della loro realtà numerica e patrimoniale;

n) prevedere che i consigli nazionali di ciascuna professione e i relativi ordini e collegi territoriali siano sottoposti alla vigilanza del Ministro competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

o) prevedere che al personale dipendente degli ordini e dei collegi professionali si applichino le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti;

p) disciplinare i consigli di disciplina nazionali e territoriali, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nel rispetto dei seguenti princìpi:

1) stabilire che, nel rispetto del principio di tutela di genere, i componenti dei consigli di disciplina nazionali e territoriali siano nominati rispettivamente dai consigli nazionali di ciascuna professione e dai relativi consigli degli ordini e collegi territoriali e che siano quindi comunicati al presidente del tribunale territorialmente competente;

2) prevedere che, qualora il numero degli iscritti all'albo sia esiguo, ove sussi-

stano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro vigilante, su richiesta degli ordini e dei collegi territoriali interessati o del consiglio nazionale, comunque sentito quest'ultimo, possa disporre che un consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti agli albi di due o più ordini e collegi territoriali limitrofi ovvero a livello regionale o interregionale, designandone la sede;

3) rimodulare il numero dei componenti dei consigli di disciplina sulla base del numero di iscritti all'albo aumentando o diminuendo il numero di membri all'aumentare o al diminuire, nell'ambito di soglie predeterminate, del numero di iscritti destinatari potenziali dell'azione disciplinare;

4) prevedere le modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli di disciplina, le fasi del procedimento disciplinare e i relativi tempi di svolgimento, garantendo agli incolpati la tutela del diritto di difesa;

5) prevedere eventualmente anche la disciplina dell'utilizzo degli strumenti telematici al fine di velocizzare i procedimenti disciplinari e facilitare l'accesso alla giustizia domestica;

6) prevedere l'obbligo per i membri dei consigli di disciplina nazionali e territoriali di partecipazione a corsi di formazione specifica, attivati dai consigli nazionali nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria, con i crediti formativi e le modalità stabiliti dai regolamenti dei consigli nazionali, prevedendo che le conseguenze della mancata partecipazione siano determinate dai codici deontologici e dai regolamenti degli ordini professionali;

q) prevedere che i consigli nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali possano adottare regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale in modo più rapido ed efficiente;

r) riservare in via esclusiva ai consigli nazionali di ciascuna professione la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico; prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l'esplicita previsione, anche a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale medesima, anche se resa con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto all'albo;

s) prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e che, per ciascun ordine professionale, siano stabiliti o aggiornati, per il caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e ai fini dell'applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, con decreto del Ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale di ciascuna professione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;

t) procedere alla riorganizzazione della disciplina del tirocinio professionale, prevedendo che al tirocinante sia dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e che, ad eccezione che negli enti pubblici, ad esso possano essere riconosciuti, con apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni;

u) stabilire l'obbligo in capo ai professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che i consigli nazionali e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui ai decreti legislativi 30

giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possano stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti, definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, da aggiornare con cadenza almeno quinquennale con decreto del Ministro vigilante, sentito il relativo consiglio nazionale;

v) prevedere sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, per impedimenti dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità;

z) stabilire, per tutte le professioni e per le controversie di responsabilità professionale escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 21 aprile 2023, n. 49, un termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità connessa all'attività professionale;

aa) ridefinire la disciplina della formazione continua per garantire l'aggiornamento degli iscritti agli albi e il miglioramento della qualità della prestazione professionale, anche in convenzione o collaborazione con le università, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi ordini e collegi professionali, e prevedere che ciascun consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotti un regolamento in materia di formazione continua che stabilisca:

1) il numero minimo di crediti formativi da acquisire per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua, adottando il criterio di equivalenza tra un credito formativo e un'ora di formazione;

2) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti all'albo;

3) i requisiti minimi dei corsi di formazione continua;

4) le condizioni per l'eventuale riconoscimento delle certificazioni in merito alle competenze acquisite dagli iscritti e ai crediti attribuiti da altre attività formative;

5) i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione a enti terzi per lo svolgimento della formazione continua;

6) un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale e dei limiti, anche di carattere deontologico, previsti per il loro utilizzo in ambito professionale; i regolamenti possono prevedere le modalità per l'eventuale utilizzo delle nuove tecnologie per la fruizione, da parte degli iscritti, degli eventi formativi proposti dai consigli nazionali e dagli ordini e collegi territoriali, anche per il tramite delle fondazioni da essi istituite, e dagli enti terzi autorizzati;

bb) prevedere, ferme restando le garanzie di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti con particolare riferimento:

1) alle modalità di iscrizione agli albi professionali e al registro delle imprese;

2) alla partecipazione alle società, prevedendo che nelle società tra professionisti i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere professionisti iscritti nell'albo di riferimento, ovvero professionisti iscritti nell'albo di riferimento e professionisti iscritti in albi di altre professioni, e che la partecipazione agli utili dei soci della società tra professionisti sia sempre proporzionale alla partecipazione al capitale, e con riferimento altresì ai casi di incompatibilità;

3) al conferimento e all'esecuzione degli incarichi professionali;

4) agli obblighi di informazione nei confronti della clientela;

5) al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico;

6) all'assolvimento degli obblighi assicurativi;

7) al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottati, anche prevedendo, ferma l'autonomia regolamentare degli enti di previdenza di diritto privato, ivi compresi quelli relativi a professioni non contemplate nell'allegato A alla presente legge, e nel rispetto della loro sostenibilità economico-patrimoniale di lungo periodo, che gli stessi individuino misure per l'eliminazione della duplicazione del contributo integrativo previdenziale per i professionisti che si aggregano in società tra professionisti in forma di società di capitali, in cooperative o in associazioni di professionisti o, comunque, rendono prestazioni in regime di monocommittenza alle stesse, nonché interventi per favorire la riscossione dei crediti contributivi vantati nei confronti degli iscritti;

cc) prevedere che alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 2011, si applichino, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottati;

dd) prevedere le modalità con cui le convenzioni, stipulate tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e gli ordini e i collegi professionali al fine della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo, consentano a tale fine l'accesso e l'utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedano l'adozione di disposizioni attuative, le stesse sono adottate mediante regolamenti del consiglio nazionale di ciascuna professione o mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero dal Ministro vigilante ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17, previo parere da parte del consiglio nazionale.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della suddetta delega, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

Elenco delle professioni di cui all'articolo 1

1. Agrotecnici e agrotecnici laureati.
2. Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti *iunior* e pianificatori *iunior*.
3. Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali.
4. Attuari e attuari *iunior*.
5. Consulenti del lavoro.
6. Dottori agronomi e forestali, agronomi *iunior* e forestali *iunior*, zoonomi, biotecnologi agrari.
7. Geologi e geologi *iunior*.
8. Geometri e geometri laureati.
9. Giornalisti.
10. Ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali *iunior*, ingegneri industriali *iunior* e ingegneri dell'informazione *iunior*.
11. Periti agrari e periti agrari laureati.
12. Periti industriali e periti industriali laureati.
13. Spedizionieri doganali.
14. Consulenti in proprietà industriale.
15. Tecnologi alimentari.